



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

Area I/Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica

Prot. n. M_ITPR_CAUTG007 46882007 -10-22

22/10/2007

AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DI:

**CAPOTERRA - FURTEI - GESICO - GESTURI – GONNOSFANADIGA - PULA
SARROCH - SAMASSI - SANLURI – SANT'ANTIOCO – SELARGIUS
SERRAMANNA - SETZU - TUILI - USSANA - VALLERMOSA -VILLACIDRO
VILLAMAR - VILLANOVAFORRU – VILLASOR**

OGGETTO: Compagnie barracellari - Poteri di accertamento degli illeciti amministrativi.

^^^^^^

Si trascrive la circolare con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale ha fornito chiarimenti sull'argomento in oggetto:

"" Il Comando della compagnia barracellare del Comune di Gairo Sant'Elena, pone alcuni quesiti aventi ad argomento i poteri di accertamento degli illeciti amministrativi attribuiti, ai sensi dell' art. 6 della legge regionale n. 25/88, al capitano ed agli ufficiali appartenenti a tali organismi.

In particolare la citata compagnia barracellare, evidenzia, ritenendo che tutti i propri componenti siano dotati, ai sensi dell'art. 57, 2° comma del codice di procedura penale della qualifica di agente di polizia giudiziaria in quanto dipendenti del Comune, una discrepanza tra la legge regionale citata e la legge statale n. 689/1981, laddove da un lato i poteri di accertamento sono attribuiti solo agli ufficiali delle compagnie barracellari, dall'altro a tutti gli ufficiali e gli agenti di P.G..



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

= 2 =

Da detta conclusione derivano gli specifici quesiti contenuti nella nota di cui in premessa.

Al riguardo, si ritiene - alla luce della attuale normativa in materia e delle funzioni attribuite dalla stessa a tali particolari organismi di vigilanza ed ai suoi appartenenti - di non poter condividere le considerazioni svolte dal comandante della compagnia barracellare di Gairo Sant'Elena.

Si osserva innanzi tutto che l'art. 1 del R.D. n. 403/1898, tuttora vigente, prevede che "scopo della compagnia barracellare è la guarentigia delle proprietà affidate alla sua custodia mediante un compenso corrisposto dai proprietari assicurati. La compagnia coopera inoltre ai servizi di sicurezza pubblica. . ."

L'art. 2 della legge regionale n. 25/88 poi, specifica ulteriormente le funzioni attribuite alle compagnie barracellari, le quali primariamente sono rivolte alla "salvaguardia delle proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità stabilite dalla legge" e secondariamente ad una attività collaborativa in favore delle autorità locali e delle istituzioni statali e regionali preposte, e solo su richiesta di queste ultime, per la tutela e la salvaguardia nelle materie di loro competenza.

I compiti svolti dai barracelli nell'ambito delle competenze amministrative esercitate dal comune hanno pertanto il carattere della collaborazione e non dell'impiego di ruolo.

Ad ulteriore sostegno di ciò , il successivo art. 8 (composizione ed ordinamento delle compagnie barracellari), al comma 1 stabilisce che "la costituzione delle compagnie barracellari e il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli e nel rispetto del principio del volontariato.

Da tale panorama normativo emerge con chiarezza che, seppure la compagnia barracellare viene nominata dal comune e svolge i propri servizi nell'ambito territoriale dello stesso, i suoi componenti (comandante, ufficiali, sottufficiali e operatori) non possono essere ritenuti dipendenti comunali svolgendo la loro attività come volontari e che, pertanto, ad essi non competono le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e l'esercizio delle relative funzioni previste dall'art. 57,2° comma del c.p.p..



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

= 3 =

Alla luce di quanto sopra esposto non si rinviene, pertanto, alcun contrasto tra la normativa regionale che disciplina l'attività delle compagnie barracellari, più precisamente l'art. 6 della legge regionale n. 25/88, e quella statale contenuta nell'art. 13 della legge n. 689/1981 recante modifiche del sistema penale, relativamente agli organi preposti agli atti di accertamento delle violazioni amministrative.

Il citato art. 6, infatti, nell'indicare il capitano e gli ufficiali delle compagnie barracellari, quali soggetti che possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro, coerentemente con le funzioni ed i compiti ad essi attribuiti, specifica che gli stessi, in tale contesto, sono "titolari dei poteri previsti dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge n. 689/1981" e non di quelli più penetranti, propri degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, previsti dal successivo quarto comma del medesimo articolo."''''

Si prega di curare l'esatto adempimento.

IL PREFETTO
(Gullotta)

/MA